

Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK)

(Causa T-19/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo IKFŁT KRAŚNIK — Marchio comunitario figurativo anteriore FŁT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 178/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polonia) (rappresentante: J. Sieklucki, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Impexmetal S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: W. Trybowski e K. Pyszków)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 27 ottobre 2011 (procedimento R 2475/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Impexmetal S.A. e Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 109 del 14.4.2012.

Sentenza del Tribunale 14 maggio 2013 — Unister/UAMI (fluege.de)

(Causa T-244/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo fluege.de — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 178/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Unister GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. Hug e A. Kessler-Jensch)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della Prima Sezione di ricorso dell'UAMI del 14 marzo 2012 (caso R 2149/2011-1), concernente una domanda di registrazione del segno fluege.de come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Unister GmbH supporterà le proprie spese, nonché le spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 217 del 21.7.2012.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2013 — Rose Vision y Seseña/Commissione

(Causa T-45/13)

(2013/C 178/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Rose Vision, SL (Seseña, Spagna) e Julián Seseña (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Muñoz Bernuy e Á. Alonso Villa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni di sospensione dei pagamenti concessi;
- cancellare il nominativo della Rose Visión, S. L., dal registro delle esclusioni e dal sistema di allarme rapido (SAR);
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di EUR 5 000 624 a titolo di risarcimento danni.

Motivi e principali argomenti

Uno dei ricorrenti, un'impresa operante principalmente nel settore delle telecomunicazioni, informazione e documentazione, e servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni, ricerca e innovazione, ha collaborato con la Commissione dal 2002 nell'ambito di numerosi progetti.

Il presente ricorso ha origine in due verifiche effettuate tra il febbraio e l'aprile del 2011 presso l'impresa ricorrente. Nelle relative relazioni sono addebitati all'impresa ricorrente diversi inadempimenti e irregolarità, che hanno motivato la sospensione di pagamenti pendenti.

I ricorrenti sostengono che tali addebiti non corrispondono ai fatti. In realtà, un'attenta lettura di una delle relazioni di verifica sopra menzionate consente di appurare, a parere dei ricorrenti, che il fine perseguito è quello di condurre un attacco ingiustificato nei loro confronti, screditandoli. Infatti, la relazione di verifica in parola si basa soprattutto su informazioni non accertate. Tale comportamento della Commissione integra piuttosto un'attività d'investigazione, di controllo o di istruzione, che non un'attività di verifica, la quale è diretta all'accertamento di dati e ad assicurare l'affidabilità delle fonti.

Tutto ciò ha causato all'impresa ricorrente un danno grave, di natura non solo economica, ma che lede altresì la loro reputazione professionale e credibilità.

Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — TestBioTech e altri/Commissione

(Causa T-177/13)

(2013/C 178/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: TestBioTech eV (Monaco, Germania), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Germania); e Sambucus eV (Vahlde, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile il ricorso;
- annullare la decisione della Commissione dell'8 gennaio 2013 recante rigetto delle domande di riesame interno presentate dalle ricorrenti e aventi ad oggetto la decisione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012,

che autorizza la Monsanto Europe SA all'immissione in commercio della sua soia geneticamente modificata «MON 87701 × MON 89788» a norma del regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

- condannare la Commissione alle spese;
- ordinare qualunque altra misura che il Tribunale possa ritenere appropriata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione dell'AESA secondo la quale la soia è «sostanzialmente equivalente» ai suoi adeguati elementi di paragone è illegittima, è fondata su una valutazione scientifica che non è stata condotta conformemente agli orientamenti ad essa applicabili e/o è basata su un manifesto errore di valutazione.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che, poiché l'AESA non ha adeguatamente considerato, o non ha considerato affatto, i potenziali effetti sinergici e combinatori tra la soia ed altri fattori, e/o richiesto che fosse condotta un'adeguata valutazione della tossicità, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che, poiché l'AESA non ha richiesto che fosse condotta un'adeguata valutazione immunologica, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.
- 4) Quarto motivo, vertente sul fatto che la determinazione dell'AESA secondo la quale non è necessaria alcuna sorveglianza post-autorizzazione del consumo di soia costituisce un errore manifesto e/o è inficiata dai vizi sollevati nei primi tre motivi.

Ricorso proposto il 12 aprile 2013 — Olive Line International/UAMI (OLIVE LINE)

(Causa T-209/13)

(2013/C 178/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. M. Aznar Alonso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)